

D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3191**Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Poste Italiane - anticipazione sociale a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 1, comma 183 della legge 27/12/13 n. 147,
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148,
- l'art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015,
- il d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185,
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020,
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18; convertito con s.m.i. nella legge n. 27/2020,
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;

Considerato che i citati Decreti-legge 9/2020 e 18/2020 e successive modificazioni, disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali per l'attivazione di ammortizzatori sociali anche in deroga, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria COVID-19, diffusa a livello regionale, nazionale e internazionale, ha determinato una situazione di crisi economica e l'acuto ricorso agli ammortizzatori sociali;
- il 30 marzo u.s. il Governo, ABI e le Parti sociali hanno sottoscritto una «Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, di cui agli artt. da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020», per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, del trattamento di integrazione salariale e la ricezione delle indennità erogate all'istituto di previdenza;
- Regione Lombardia ha promosso con d.g.r. 3041 del 15 aprile 2020 uno specifico Fondo per l'Anticipazione Sociale, con ABI Finlombarda e le parti sociali a supporto della citata Convenzione del 30 marzo, volta a favorire l'erogazione, da parte di istituti bancari, delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale attivate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, sostenendo mediante risorse pubbliche il buon esito di tale procedimento;

Preso atto che:

- a seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, Poste Italiane ha attivato un'ulteriore iniziativa volta ad anticipare ai lavoratori la cassa in deroga, sottoscrivendo con BNL Finance s.p.a. un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale;

Considerato che:

- Regione Lombardia promuove la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;
- l'iniziativa di Poste Italiane potrà rendere ancora più capillare la rete degli sportelli presenti e attivi in Regione Lombardia, in aggiunta a quella delle banche aderenti alla citata convenzione del 30 marzo;
- l'iniziativa di Poste Italiane non comporterà oneri finanziari per Regione, in quanto costituisce fattispecie distinta rispetto a quella rientrante nell'ambito di applicazione del succitato Fondo per l'Anticipazione Sociale 2020;

Considerata l'esigenza che l'attuazione dell'iniziativa sia orientata dalla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa tra Regione e Poste Italiane, nel quale sia altresì definita l'operatività dell'iniziativa stessa;

Visto il Protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento, quale parte integrante, con il quale:

- le Parti si impegnano a promuovere, ciascuno per le proprie competenze, l'iniziativa di Anticipazione Sociale di Poste Italiane condividendone l'ambito di intervento;
- Poste Italiane si rivolge ai propri clienti sul territorio regionale, per garantire l'accesso tramite i propri sportelli all'anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale offerto da Poste;
- Regione Lombardia mette a disposizione l'elenco delle aziende autorizzate comprensivo dei corrispettivi codici fiscali coperti dal primo e dal secondo decreto di riparto delle risorse. Tali informazioni saranno rese disponibili attraverso la pubblicazione del suddetto elenco sul sito della Regione Lombardia;

Ritenuto di:

- promuovere sul territorio regionale l'iniziativa di Poste Italiane, addizionale rispetto alla citata Convenzione del 30 marzo e alla citata d.g.r. 3041/2020, volta a favorire l'erogazione, da parte di Poste Italiane, delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale attivate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- approvare a tale fine il Protocollo d'intesa allegato, parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato a coinvolgere e rafforzare la collaborazione fra le istituzioni e gli attori che operano sul territorio, con il quale le parti si impegnano a promuovere, ciascuno per le proprie competenze l'iniziativa di Anticipazione Sociale di Poste Italiane, condividendone l'ambito di intervento;
- dare atto che l'iniziativa di Poste Italiane non comporterà oneri finanziari per Regione, in quanto costituisce fattispecie distinta rispetto a quella rientrante nell'ambito di applicazione del succitato Fondo per l'Anticipazione Sociale 2020;
- dare atto che in fase di sottoscrizione del Protocollo d'intesa potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula;
- dare mandato alla Direzione Generale competente per l'istruzione, formazione e lavoro di assumere gli atti conseguenti;
- attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento, inclusi gli allegati, sul B.U.R.L.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di promuovere sul territorio regionale l'iniziativa di Poste Italiane, addizionale rispetto alla citata Convenzione del 30 marzo e alla citata d.g.r. 3041/2020, volta a favorire l'erogazione, da parte di Poste Italiane, delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale attivate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19;

2. di approvare il Protocollo d'intesa allegato, parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato a coinvolgere e rafforzare la collaborazione fra le istituzioni e gli attori che operano sul territorio, con il quale le parti si impegnano a promuovere, ciascuno per le proprie competenze l'iniziativa di Anticipazione Sociale di Poste Italiane, condividendone l'ambito di intervento;

3. di dare atto che l'iniziativa di Poste Italiane non comporterà oneri finanziari per Regione, in quanto costituisce fattispecie distinta rispetto a quella rientrante nell'ambito di applicazione del succitato Fondo per l'Anticipazione Sociale 2020;

4. di dare atto che in fase di sottoscrizione del Protocollo d'intesa potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula;

5. di dare mandato alla Direzione Generale competente per l'istruzione, formazione e lavoro di assumere gli atti conseguenti;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, inclusi gli allegati, sul B.U.R.L..

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato 1

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

POSTE ITALIANE S.p.A., anche nell'interesse del Patrimonio Bancoposta, con sede in Roma, Viale Europa 190 - 00144, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585; Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v. rappresentata dal Dott., in qualità di domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, per brevità, denominata anche "**Poste**").

E

Regione Lombardia..... (di seguito, per brevità, denominata anche "**Regione**").

PREMESSO CHE

- 1) a seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 come rappresentata dalla vigente normativa emergenziale di cui, da ultimo, al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) convertito con s.m.i nella legge n. 27/20, Poste ha sottoscritto con BNL Finance S.p.A. un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale;
- 2) in particolare, il predetto accordo consente ai clienti titolari di conto corrente Bancoposta e/o di carta prepagata Postepay Evolution con accredito dello stipendio sui predetti strumenti di conto corrente e carta Postepay, di poter accedere anche agli strumenti di integrazione salariale gestiti dalla Regione, per un importo massimo pari a 1400 euro, parametrati a 9 settimane a zero ore da riproporzionare in caso di rapporto part-time;
- 3) Regione è interessata a sostenere i lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell'azienda, e la ricezione delle indennità erogate da INPS o da fondi di solidarietà;
- 4) Regione, al fine di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi dell'emergenza Covid-19, intende facilitare l'accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto da Poste;
- 5) al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai propri clienti titolari di conto corrente e/o di carta prepagata Postepay con accredito dello stipendio, Poste ha necessità di verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD), con quelli dei propri clienti;

- 6) le parti quindi intendono con il presente atto porre in essere tutte le azioni di rispettiva competenza finalizzate a consentire la consultazione dei dati regionali relativi alla cassa integrazione in deroga per favorire tale strumento di agevolazione in favore dei cittadini su tutto il territorio regionale che abbiano i requisiti sopra indicati;

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito il "**Protocollo**") ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto e aree di collaborazione

2.1 Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti intendono porre in essere quanto possibile al fine di consentire ai clienti di Poste, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale offerto da Poste e di cui alla premessa 1.

2.2 Ai fini di cui sopra, la Regione per le domande di cassa integrazione in deroga, metterà a disposizione l'elenco delle aziende autorizzate comprensivo dei corrispettivi codici fiscali coperti dal primo e dal secondo decreto di riparto delle risorse. Tali informazioni saranno rese disponibili attraverso pubblicazione del suddetto elenco sul sito della Regione Lombardia.

2.3 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra Parte.

2.4 Le Parti potranno individuare ulteriori aree di collaborazione in relazione a specifiche esigenze.

Art. 3 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicata dall'altra Parte in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte,

qualsiasi informazione trasmessale dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle attività cui è finalizzato il Protocollo.

Art. 4 - Durata e Recesso

4.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga scritta tra le Parti.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo - parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza oneri e spese o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all'altra Parte, agli indirizzi di cui al successivo art. 7, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano più le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione.

Art. 5 - Modifiche

5.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 - Comunicati al Pubblico

6.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 7 - Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

Per Poste	Per REGIONE
Alla c.a. Dott. e-mail: PEC: Tel 06/5958.....	Alla c.a Dott. e-mail: PEC : Tel:

Art. 8 - Rapporti tra le Parti

8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.

8.2 E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

9.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

9.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 10 - Condotte etiche

10.1 Le Parti, improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto della normativa vigente a ciascuna applicabile.

10.2 In particolare Poste, nei propri rapporti, si attiene a principi di onestà, correttezza, buona fede, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza nonché al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2001.

10.3 Poste non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione ed è impegnata a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Poste, in tale contesto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, di un Codice Etico e di una "Politica integrata del Gruppo Poste Italiane", documenti disponibili sul www.posteitaliane.it.

Art. 11 - Clausole finali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del Codice civile in tema di clausole vessatorie.

Milano, _____

Regione Lombardia

Poste Italiane SpA
